

ANNO 2000

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 14/1921 SU "RIPOSO SETTIMANALE (INDUSTRIA)

Si comunica che, nella legislazione italiana, la normativa in materia di riposo settimanale nelle imprese industriali non ha subito variazione rispetto all'ultimo rapporto dell'anno 1995.

Il principio generale in materia di riposo settimanale è stabilito dall'art. 36, co3 Cost. secondo cui "il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e non può rinunciarvi". Detto principio è, poi, reso più specifico dall'art. 2109 c.c. che stabilisce che esso, di regola, debba coincidere con la domenica.

La normativa che impone il riposo settimanale intende perseguire molteplici finalità di ordine religioso, morale e di tutela della salute psicofisica del lavoratore. E', pertanto, normativa di ordine pubblico e, di conseguenza, il diritto al riposo settimanale è irrinunciabile: una eventuale pattuizione contraria di un contratto collettivo o individuale sarebbe radicalmente nulla.

Ciò posto, è da sottolineare che un'organica regolamentazione del riposo domenicale e settimanale è stata introdotta dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370 (v. copia allegata).

A norma della predetta legge al personale che presta la sua opera alle dipendenze altrui è dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive (art.1), decorrente da una mezzanotte all'altra; tale riposo, salvo le eccezioni previste dalla legge medesima deve coincidere con la domenica (art. 3).

Le disposizioni di cui alla legge n. 370 non si applicano al personale espressamente escluso dal campo di applicazione (personale domestico, coniuge, parenti ed affini non oltre il 3° grado conviventi e a carico del datore di lavoro, lavoranti a domicilio, personale navigante, personale dipendente da aziende esercenti ferrovie e tranvie pubbliche, ecc.). Con sentenza n. 101 del 1975 la Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità dell'art. 1 della legge 370, nella parte in cui esclude l'obbligo del riposo settimanale per il personale direttivo. La stessa Corte pur mantenendo ferma la propria giurisprudenza circa la periodicità del riposo ogni sette giorni (Corte Costituzionale 23 maggio 1973, n. 65) e la non necessaria coincidenza del riposo con la domenica (Corte Costituzionale 28 aprile 1976, n. 102) ha affermato ora il principio secondo cui le 24 ore di riposo non possono essere concesse in modo frazionato ma debbono essere continuative.

Il riposo di 24 ore continuative può cadere in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale addetto alle seguenti attività (determinate dalle tabelle annesse al D.M. 22 giugno 1935 e successive modificazioni allegato in copia):

- lavorazioni industriali con uso di forni a combustione o a energia elettrica e lavorazioni industriali a ciclo continuo;
- lavorazioni stagionali nelle quali sussistono ragioni di urgenza riguardo la materia prima o i prodotti determinate dal rischio del loro deterioramento;
- operazioni per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche o ragioni di pubblica utilità.

Gli altri lavori che in deroga al divieto del lavoro domenicale possono essere compiuti di domenica (con l'obbligo di concedere un riposo compensativo pari alla durata del lavoro effettuato la domenica, non inferiore, comunque alle 12 ore consecutive) concernono:

- i lavori occasionali e di vigilanza (lavorazioni eseguite per la manutenzione dei bilanci annuali e degli inventari, vigilanza delle aziende e degli impianti);
- i casi di forza maggiore indispensabili per la sicurezza delle persone e degli impianti, i lavori disposti dal Prefetto per motivi di ordine pubblico),
- il collaudo di impianti e di macchinari pericolosi (i quali presentano pericoli di scoppi, incendio, sviluppi di gas tossici ed emanazioni radioattive) e che a norma delle disposizioni integrative del regolamento generale e di prevenzione infortuni – art. 49 D.P.R. n° 302/1956 – devono essere eseguiti fuori dell'orario di lavoro del reparto in cui avviene il collaudo.

Secondo la consolidata giurisprudenza (confermata dalla Cass. Sez.: Un. 11 aprile 1969 n. 1162 in Rep. segn. Giu. Lav., 1968, 1978, 1979, 123) se da un punto di vista tecnico dell'organizzazione aziendale è possibile attivare dei turni che consentano di disporre anche di domenica delle unità lavorative necessarie e di concedere ad ogni lavoratore il riposo in giorni diversi per ogni settimana, resta non di meno fermo ed inderogabile l'obbligo per il datore di lavoro di osservare un ritmo, nel quale la giornata di riposo cada dopo non più di sei giorni di lavoro.

Infine, in ordine alla possibilità che il riposo settimanale dei lavoratori dipendenti possa cadere – in deroga a quanto previsto dall'art. 3 della citata legge 370/1934 – in giorno diverso dalla domenica, si fa presente che le attività elencate nelle tabelle di cui al predetto D.M. del 1935 sono stabilite, ai sensi dell'art. 5 della stessa legge n. 370, da questo Ministero il quale, sentite le OO.SS. e le Associazioni datoriali interessate, provvede con proprio decreto.